

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARVALE

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO

Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO

FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLIV - Fascicolo 1 2022



STEM Mucchi editore

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Università di Padova; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Lorenzo Sinisi

**«NULLI SACERDOTUM LICEAT CANONES
IGNORARE». BREVI ANNOTAZIONI
STORICO-GIURIDICHE SUL RUOLO DEL
DIRITTO NELLA FORMAZIONE DEL CLERO
LATINO FRA TARDO MEDIOEVO E PRIMA
ETÀ CONTEMPORANEA***

«Nel sacramento dell'Ordine Cristo ha trasmesso, in diversi gradi, la propria qualità di Pastore delle anime ai vescovi e ai presbiteri, rendendoli capaci di agire nel suo nome e di rappresentare la sua potestà capitale nella Chiesa»¹. Queste parole, tratte da un documento curiale approvato da S. Giovanni Paolo II nel 2002, nel sintetizzare efficacemente il ruolo essenziale del clero ordinato nella Chiesa di ieri e di oggi, possono fungere da utile punto di partenza per il discorso che si intende sviluppare in queste poche pagine sull'importanza che la Chiesa stessa ha dato sin dai primordi della sua esistenza alla formazione non solo teologica, ma anche giuridico-canonica, dei soggetti chiamati, mediante l'esercizio del triplice *munus* di Cristo, a governare le anime per condurle, attraverso l'insegnamento e la somministrazione dei sacramenti, alla salvezza.

Fra le testimonianze più risalenti in merito ad una raggiunta consapevolezza da parte della Chiesa di Roma della necessità che i sacerdoti conoscessero le regole normative della disciplina ecclesiastica, denominate «canones» almeno sin dai tempi del I Concilio niceno, possiamo ricordare proprio le significative parole, già riportate nel titolo del presente con-

* Contributo sottoposto a valutazione.

Il presente lavoro è dedicato a Mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace, in occasione del suo settantacinquesimo genetliaco.

¹ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale. Istruzione*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2002, §. 2, p. 10.

tributo; con queste, tratte da un'epistola decretalis inviata da papa Celestino I ai vescovi dell'attuale Puglia nel 429, si voleva sottolineare l'importanza dei sacri canoni nella vita della Chiesa e come fosse indispensabile, ai fini della loro osservanza, una loro debita conoscenza da parte di chi in primo luogo tali regole doveva osservare e fare osservare². Tale testimonianza ci è stata tramandata all'interno della compilazione di diritto della Chiesa più importante dell'età altomedievale, quella *Collectio Dionysiana* composta intorno agli inizi del VI secolo che lo stesso Aurelio Cassiodoro indicò, qualche decennio più tardi, ai monaci della comunità da lui fondata nei pressi dell'odierna Squillace, come un testo da leggere assiduamente stante la rilevanza dei contenuti di cui non si poteva ammettere l'ignoranza³.

In un secolo che vede la nascita e il consolidarsi del monachesimo in occidente, sulla base anche della testimonianza del grande letterato, politico e religioso calabro possiamo quindi pensare che tale materiale divenne presto oggetto di studio e di insegnamento, accanto alla *Sacra pagina*, nelle scuole monastiche che si vennero a sviluppare in un periodo in cui la Chiesa svolse una funzione essenziale per la conservazione e la trasmissione della cultura scritta. Oltre alle scuole monastiche si diffusero quindi in ambito cittadino le scuole catte-

² DIONYSIUS EXIGUUS, *Collectio decretorum Pontificum Romanorum*, in J.P. MIGNE, *Patrologiae Latinae cursus completus*, t. LXVII, apud J.P. Migne editorem, Parisiis, 1848, coll. 277-278 (tale brano si trova ripreso da Graziano in D. 38, c. 4); per un quadro sulla genesi, sui contenuti e sull'importanza della collezione del monaco Dionigi il piccolo cfr. B.E. FERME, *Introduzione allo studio del diritto canonico*, I, *Il diritto antico fino al Decretum di Graziano*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1998, pp. 87-90.

³ Riferendosi ai «canones ecclesiasticos» contenuti nella compilazione Dionysiana, Cassiodoro concludeva il suo discorso rivolto ai monaci del *Vivarium* con queste parole: «hos etiam oportet vos assidue legere, ne videamini tam salutare ecclesiasticas regulas culpabiliter ignorare» (F.M. AURELIUS CASSIODORUS, *De institutione divinarum litterarum*, in Id., *Opera omnia*, t. II, in J.P. MIGNE, *Patrologiae Latinae cursus completus*, t. LXX, apud J.P. Migne editorem, Parisiis, 1865, col. 1137); per un profilo di Aurelio Cassiodoro cfr. A. CANTISANI, *Introduzione*, in F.M. AURELIUS CASSIODORUS, *I salmi dell'Hallel*, Prefazione di C. RUINI, *Introduzione*, traduzione e note di A. CANTISANI, Jaca Book, Milano, 2011, pp. XV-XVII.

drali o vescovili, istituzioni che svolsero un'importante funzione nel contrastare il diffuso fenomeno di quell'«ignorantia mater cunctorum errorum» che soprattutto nei sacerdoti doveva essere evitata in riferimento non solo alle Sacre Scritture, ma anche ai canoni⁴. In queste istituzioni scolastiche durante l'alto Medioevo l'insegnamento, che era rivolto non solo alla formazione dei chierici ma anche di laici di un certo rango, era come noto basato sui due cicli delle arti liberali che prevedevano fra l'altro, all'interno del *trivium*, uno spazio a quel poco che era rimasto di conosciuto e in uso del patrimonio giuridico romano⁵. Al mondo delle scuole vescovili – istituzioni promosse soprattutto a partire dal IX secolo sia dal rinato Impero sia dalla Chiesa di Roma e dove si insegnavano non solo le *artes*, ma anche la teologia e qualche rudimento di diritto – possiamo in qualche misura ricollegare anche i due principali protagonisti di quel fenomeno di importanza fondamentale nella storia della cultura occidentale che, sotto il nome di 'Rinascimento giuridico medievale', si sviluppa fra la seconda metà dell'XI e la prima metà del XII secolo⁶. Sia Irnerio, il mitico

⁴ Al riguardo era lapidario il IV Concilio di Toledo svoltosi nel 633 sotto la presidenza di S. Isidoro di Siviglia: «sciunt igitur sacerdotes Scripturas Sanctas et canones meditentur, ut omne opus eorum in praedicatione divina et doctrina consistat, atque aedificent cunctos tam fidei scientiam quam operum disciplinam» (cfr. I. SAGITTARIUS, a cura di, *Canones Conciliorum omnium*, per Ioannem Oporinum, Basileae, 1553, *Concilium Toletanum Quartum*, cap. 24, p. 268, brano ripreso in D. 38, c. 1).

⁵ Si può quindi ipotizzare che anche nel periodo immediatamente precedente alla svolta dell'XI secolo non pochi chierici avessero avuto la possibilità negli anni della loro formazione di apprendere qualche nozione di diritto romano in tali scuole (sul tema cfr. U. GUALAZZINI, *L'insegnamento del diritto in Italia durante l'Alto Medioevo*, in *Ius Romanum Medii Aevii*, pars I, 5b aa, 1974, pp. 4-8; Id. *Trivium e quadrivium*, in *Ius Romanum Medii Aevi*, pars I, 5°, 1974, pp. 17-24).

⁶ Fra i provvedimenti volti alla promozione di una capillare diffusione delle scuole vescovili se ne segnalano in particolare due, praticamente coevi, espressione rispettivamente delle due *'summae potestates'* del tempo: il capitolare di Ludovico il Pio, pubblicato fra l'823 e l'825, in cui si stigmatizzava l'utilità delle scuole non solo per i chierici ma anche per i laici (cfr. A. BORETIUS, *Capitularia Regum Francorum*, t. I, n. 150, §. 6, in *Monumenta Germaniae Historica - MGH, Legum*, Sect. II, impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae, 1883, p. 304; il canone approvato dal papa Eugenio II nel Sinodo roma-

riscopritore dei testi genuini del diritto giustiniano, sia Graziano, il fondatore con il suo *Decretum* di una scienza autonoma del diritto canonico, avevano insegnato in quelle scuole come «magistri in artibus» e in quegli ambienti avevano appreso e affinato quelle tecniche interpretative sulle quali baseranno un insegnamento il cui successo sarà poi alle origini dell'università medievale come istituzione scolastica di livello superiore⁷. Non è qui la sede per soffermarsi sul rapporto di stretta interdipendenza fra il diritto civile di matrice romanistica e il diritto canonico che si viene ben presto a manifestare dando origine a quel fenomeno giuridico e culturale destinato a segnare profondamente con il nome di *'utrumque ius'* il mondo del diritto fra basso Medioevo ed età moderna⁸; è comunque da sottolineare il fatto che fra il XIII e il XV secolo un numero crescente di chierici ebbe modo di approfondire i propri studi elementari, svolti nelle scuole vescovili, presso le università che, affermatesi come *Studia generalia*, videro la proliferazione di insegnamenti di diritto sia civile sia canonico oltre che di

no del 826 in cui si prevedeva che ogni vescovo dovesse istituire nella propria diocesi una scuola (cfr., *Concilia Aevii Karolini*, t. I, P. II, n. 46, can. XXXVIII, in *MGH, Legum*, Sect. III, Hannoverae et Lipsiae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1908, p. 281, poi recepito in D. 37. 12); sull'importanza delle scuole vescovili che, oltre a risollevarlo il livello culturale del clero a partire soprattutto dal IX secolo, all'affacciarsi del nuovo millennio riveleranno fra l'altro «una sensibilità crescente per il diritto e le sue tecniche» cfr. E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il Basso Medioevo*, Il Cigno, Roma, 1995, pp. 9-13.

⁷ Assai persuasiva è l'ipotesi che sia Irnerio, il cui *Liber divinarum sententiarum* fornirebbe prova di un suo magistero teologico precedente a quello giuridico, sia Graziano, ancorché in periodi diversi, abbiano insegnato *artes* nella Scuola cattedrale bolognese che fu così, verosimilmente, la culla della «più antica università del mondo» (al riguardo cfr. G. MAZZANTI, *La teologia a Bologna nel secolo XII*, in *L'origine dell'Ordine dei Predicatori e l'Università di Bologna*, a cura di G. BERTUZZI, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2006, pp. 124-135); si noti che il raggiungimento dell'autonomia scientifica da parte del diritto canonico non coincise con una separazione netta dello stesso dalla teologia, cosa del resto impossibile ed alla quale Graziano «non pensò affatto» (E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, cit., pp. 198-200).

⁸ Sul concetto di *utrumque ius* basato su un diritto comune «costituito in gran parte da una commistione di elementi civili e canonici e dominato da uno spirito prevalentemente canonistico» si veda G. ERMINI, *Corso di diritto comune*, I, *Genesi ed evoluzione storica, elementi costitutivi, fonti*, Giuffrè, Milano, 1943, pp. 136-139.

teologia⁹. Una buona preparazione giuridica, non disgiunta da una solida conoscenza della teologia, era ritenuta necessaria soprattutto a quei soggetti che nella Chiesa avrebbero rivestito le più importanti cariche di governo a partire dalle dignità dei capitoli cattedrali per proseguire con l'episcopato, il cardinalato e lo stesso papato. Per limitarci a pochi esempi, nel corso del XIII secolo non mancarono figure di eminenti ecclesiastici che dovettero in gran parte alla propria formazione giuridica l'ascesa al sommo pontificato come Innocenzo III e Innocenzo IV, al cardinalato come Goffredo da Trani ed Enrico da Susa o all'episcopato come Guglielmo Durante¹⁰.

Nello stesso secolo e in quello successivo si affiancarono quindi alle università gli Studi conventuali e generali degli ordini mendicanti e soprattutto quelli dei, da poco costituiti, frati Domenicani e Francescani che rappresentarono, anche per il clero secolare, dei centri importanti di formazione in quelle scienze sacre che costituivano la base indispensabile per l'esercizio efficace del ministero sacerdotale¹¹. Accanto alle discipline più propriamente 'teologiche' (Sacra Scrittura, dogmati-

⁹ Sullo sviluppo delle università in età bassomedievale cfr. fra gli altri J. VERGER, *Le Università nel Medioevo*, il Mulino, Bologna, 1983; M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Il Cigno, Roma, 1992.

¹⁰ In merito alla formazione giuridica dei grandi uomini di Chiesa citati cfr. rispettivamente V. PIERGIOVANNI, *Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita*, in *Studia Gratiana*, 1967 ed in *Collectanea Stephan Kuttner*, IV, a cura di I. FORCHIELLI, A.M. STICKLER, 1967, pp. 125-154; K. PENNINGTON, *The legal education of pope Innocent III*, in *Bullettin of medieval canon law*, 1974, pp. 70-77; J. GAUDEMET, *Durand de Mende et son oeuvre canonique*, in *Guillaume Durand, évêque de Mende (1230-1296), canoniste, liturgiste et homme politique*, a cura di P.-M. GY, Éditions du C.N.R.S., Paris, 1992, pp. 13-24; K. PENNINGTON, *Enrico da Susa detto l'Ostiense*, in *Dizionario Biografico degli Italiani - DBI*, XLII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1993, pp. 758-763; M. BERTRAM, *Goffredo da Trani*, in *DBI*, LVII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2001, pp. 545-549.

¹¹ In particolare sulla rete di studi conventuali, provinciali e generali che in breve tempo gli ordini dei Predicatori di S. Domenico e dei Minori di S. Francesco riuscirono a stabilire in Italia fra XIII e XIV secolo cfr. M. D'ALATRI, *Panorama degli studi degli ordini mendicanti (Italia)*, in *Le scuole degli Ordini mendicanti (secoli XIII-XIV)*, (Atti del Convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale. 11-14 ottobre 1976), presso l'Accademia Tudertina, Todi, 1978, pp. 49-68.

ca, morale, liturgia) che recitavano ovviamente un ruolo preponderante nella formazione dei chierici, non bisognava tralasciare però lo studio del diritto canonico che in un certo qual senso, condividendo con le altre una parte importante delle proprie basi fondanti (*ius divinum*), era anch'esso una disciplina teologica. È significativa al riguardo la presa di posizione di un teologo e canonista spagnolo del primo Trecento che, dopo aver difeso con parole assai efficaci il diritto canonico da un certo preconetto anti giuridismo *ante litteram* di alcuni uomini di Chiesa del tempo definendo «praesumptuosum [...] asserere quod absque canonibus sacris per solam Bibliam vel theologiam theoreticam regi posset Ecclesia Sancta Dei», concludeva: «canonica enim scientia practica theologia est»¹².

Ciò che caratterizzò in senso negativo il periodo bassomedievale fu però la mancanza di uniformità dei percorsi formativi che portavano agli ordini sacri; anche se alcuni potevano, attraverso la frequenza di Studi generali, sia delle università sia degli ordini mendicanti, accedere ad una preparazione di eccellenza nelle sacre discipline che molto spesso proiettava verso uffici e carriere di vertice, molti al contrario non potevano spesso nemmeno contare sulla presenza di scuole vescovili nel proprio territorio, perché assenti o decadute, e quindi si dovevano accontentare di apprendere i rudimenti minimi della grammatica latina, della liturgia e delle Sacre Scritture da qualche sacerdote locale, spesso a sua volta sprovvisto di una preparazione all'altezza del proprio ministero.

Fu quindi nel corso del XV secolo, in un periodo in cui si avvertirono le prime istanze di una riforma della Chiesa dal suo

¹² A. PELAGIUS, *De planctu Ecclesiae libri duo*, ex officina Francisci Sansovini, Venetiis, 1560, lib. II, cap. 20, c. 54r. L'accento polemico dell'autore nei confronti dei detrattori del diritto canonico è evidente quando aggiunge «sed hoc tamen consueverant asserere ius canonicum ignorantes, praesertim viri religiosi superbi, qui ab Innocentio III idiotae, vocantur qui sunt iuris ignari [...] et ideo despiciunt scientiam quam ignorant» (*ibidem*); sull'interessante figura di Álvaro Pelayo (1280 c.a.-1349), teologo e canonista che studiò diritto a Bologna, entrò nell'Ordine francescano, prese posizione (con toni moderati) a favore degli Spirituali e fu nominato vescovo di Silves in Portogallo v. L. IRIARTE ITURRI, *Alvaro Pelagio (Pais) +1349*, in *Dizionario Francescano*, II, *I mistici francescani: secolo XIV*, Editrice Francescana, Bergamo, 1997, pp. 973-992.

interno che spazzasse via i numerosi abusi di cui l'ignoranza del clero era spesso una fra le cause principali, che troviamo alcune interessanti iniziative, volute soprattutto da ecclesiastici di alto rango nelle vesti di benefattori, finalizzate a sovvenire alle necessità dei giovani incamminati verso il sacerdozio provenienti da famiglie povere e soprattutto a favorire una loro migliore preparazione¹³. Fra tali iniziative si segnala senz'altro quella del cardinale Domenico Capranica che, ispiratosi ai collegi-convitti fioriti nelle principali sedi universitarie già perlomeno dal secolo precedente, nel 1456 fondò un Collegio a Roma finalizzato ad un'elevazione qualitativa della formazione dei sacerdoti attraverso lo studio in particolare delle materie ritenute essenziali a tale scopo da parte del fondatore¹⁴. Nelle costituzioni dettate dal cardinale fondatore per il governo del Collegio viene significativamente sottolineata l'importanza, accanto alla teologia, proprio del diritto canonico come materia fondamentale per la vita della Chiesa: se la prima aveva un carattere più speculativo consistendo in una profonda meditazione e studio delle Sacre Scritture e del-

¹³ Quelle esigenze di rinnovamento spirituale e disciplinare della Chiesa, che fra la metà del XV secolo e i primi decenni del XVI preannunciano attraverso alcune realizzazioni concrete quella autoriforma della Chiesa destinata ad essere perfezionata a Trento, hanno dato origine all'espressione 'Riforma cattolica', divenuta quindi una vera e propria categoria storiografica (su tale categoria storiografica, spesso messa in correlazione con quella di 'Controriforma' dando origine ad un 'binomio' che identifica a ben vedere due momenti di un unico movimento caratterizzati da aspetti diversi cfr. H. JEDIN, *Riforma cattolica o Controriforma*, Morcelliana, Brescia, 1974; sul dibattito storiografico relativo a tale 'binomio' cfr. P. PRODI, *Il binomio jediniano «riforma cattolica e controriforma» e la storiografia italiana*, in *Annali dell'Istituto italo-germanico di Trento*, 1980, 6, pp. 85-98).

¹⁴ Gli alunni, che per essere ammessi dovevano già aver compiuto un ciclo di studi grammaticali ed umanistici, seguivano le lezioni prevalentemente presso lo *Studium Urbis* e quindi al di fuori del Collegio, dove però una volta tornati alla fine dei loro impegni didattici potevano giovare, oltre che di un buon alloggio, anche di una biblioteca provvista di volumi utili per ripassare e meglio comprendere quanto avevano appreso a lezione (sulle caratteristiche del Collegio Capranica, ancora oggi esistente ed operante, e sulla figura del fondatore, autore di un progetto di riforma della Chiesa *in capite et in membris* cfr. A. SARACO, *Il cardinale Domenico Capranica (1400-1458) e la riforma della Chiesa*, Edizioni Liturgiche, Roma, 2004, soprattutto pp. 13-61).

le opere di Dio, la seconda aveva una connotazione più pratica consistendo «in conservatione iustitiae et aequitatis inter fideles et in refrenatione malorum, promotione bonorum, et discretione cunctorum modorum agendi»¹⁵. Per una resa migliore degli studi non si tralasciava nemmeno di indicare quelli che dovevano essere gli autori di riferimento da utilizzare nello studio, che per il diritto canonico, ad avviso del dotto porporato già studente in *utroque iure* a Padova e a Bologna, erano soprattutto Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi), Giovanni d'Andrea e Antonio da Budrio¹⁶. L'esempio del cardinale Capranica fu seguito qualche anno più tardi da un altro porporato, e precisamente dal cardinale Stefano Nardini che nel 1480 fondò un simile Collegio anch'esso finalizzato a supportare alunni di modeste condizioni dediti allo studio della teologia e del diritto canonico, materie per le quali era espressamente previsto lo svolgimento di lezioni anche all'interno dello stesso Collegio da parte di due maestri, uno per ciascuna delle due discipline¹⁷.

Per quanto importanti, quelle sopra menzionate furono però iniziative piuttosto isolate, destinate sì a preannunciare la svolta tridentina, ma a non mutare la situazione generale dei percorsi formativi del clero che rimasero allora, a parte alcune eccezioni, assai limitati e deficitari non riuscendo a contrastare il fenomeno, assai diffuso ancora nei primi decenni del XVI secolo, dell'ammissione agli ordini sacri di soggetti privi di una benché minima cultura religiosa di base e quindi del tutto impreparati ad esercitare in modo efficace la cura del-

¹⁵ *Ivi*, *Almi Collegii Capranicensis constitutiones*, cap. XVI, p. 211.

¹⁶ Tali autori, così come in ambito teologico San Tommaso d'Aquino, San Bonaventura, Alessandro di Hales, Egidio Romano e Alberto Magno, venivano definiti «profondissimi» e «magnae auctoritatis, extensi quoque in illis materiis omnibus ad quas humana fragilitas mentis aciem in illis facultatibus valet extendere» e ad essi si stabiliva che bisognasse fare riferimento in primo luogo (*ivi*, p. 213).

¹⁷ Sul Collegio Nardini e sulle sue costituzioni esemplate sul modello di quelle del Capranica cfr. F. CANTATORE, *I collegi universitari romani e la prima sede della Sapienza*, in *L'Università di Roma "la Sapienza" e le Università italiane*, a cura di B. AZZARÒ, Gangemi, Roma, 2008, pp. 33-35.

le anime¹⁸. Fu questo uno degli abusi che più facilitò la diffusione e l'affermazione di quel fenomeno che, conosciuto sotto il nome di Riforma protestante, fu in realtà più che una riforma una vera e propria rivoluzione destinata a sconvolgere l'Europa che perse così la sua unità religiosa¹⁹. A contrastare tale minaccia sorsero come strumenti di difesa del cattolicesimo nuovi ordini religiosi fra i quali si distinse la Compagnia di Gesù, fondata alla fine degli anni '30 da S. Ignazio di Loyola, il quale nelle costituzioni della Compagnia, occupandosi dell'istruzione che doveva essere impartita ai giovani nei Collegi gesuitici, raccomandava, accanto alla dottrina scolastica e alla Sacra Scrittura, lo studio del diritto canonico «sin entrar en la parte de canones que sirve para el foro contencioso»²⁰.

¹⁸ Le conseguenze di questo fenomeno erano ben sintetizzate da una commissione istituita nel 1536 da papa Paolo III per tracciare le linee da seguire per eliminare gli abusi più gravi che caratterizzavano la vita ecclesiale: «hinc innumera scandala, hinc contemptus Ordinis Ecclesiastici, hinc divini cultus veneratio non tantum diminuta, sed etiam prope extincta» (*Consilium delectorum cardinalium et aliorum praelatorum de emendanda Ecclesia S.D.N. Paulo III ipso iubente conscriptum*, Melchior Novasianus, Coloniae, 1538, pp. 9-10).

¹⁹ Il carattere rivoluzionario in ambito religioso del luteranesimo, che non invocò fra l'altro «la riforma della gerarchia cattolica o ulteriori limitazioni della sua autorità, ma la sua abolizione», è ben messo in evidenza in H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione*, II, *L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 58-112.

²⁰ *Constitutiones Societatis Iesu latinae et hispanicae cum earum declarationibus*, in Collegio eiusdem Societatis, Romae, 1606, pars IV, cap. XII, *De las facultades que se han de enseñar en las universidades de la Compañia*, p. 153; se in linea di principio alla fine dello stesso capitolo si escludeva dall'insegnamento il diritto civile (*Leyes*), materia ritenuta di carattere profano come la medicina, per lungo tempo non ci sarà però nemmeno una cattedra apposita di diritto canonico «bastando l'insegnamento di tale materia impartito in una cattedra di teologia» (R.G. VILLOSLADA, *Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773)*, apud haedes Universitatis Gregorianae, Romae, 1954, p. 244; sulle *Constitutiones* della Compagnia, ispirate dal Santo fondatore ma formalizzate dopo la sua morte nel testo stampato per la prima volta nel 1558, ed in particolare sull'insegnamento del diritto nei Collegi, dove tale materia veniva di fatto trattata nell'ambito dell'insegnamento dei 'casi di coscienza', si veda O. CONDORELLI, *Il diritto accademico della Compagnia di Gesù (secolo XVI)*, in *Le origini dello Studio generale sassarese nel mondo universitario europeo dell'età moderna*, a cura di G.P. BRIZZI, A. MATTONE, Clueb, Bologna, 2013, pp. 235-240).

Furono proprio i Collegi della Compagnia di Gesù, unitamente ad una disposizione dettata nel Sinodo londinese del 1556 dal cardinale Pole, con la quale si era già prevista l'istituzione in ogni diocesi di una scuola-convitto per giovani in prevalenza incamminati verso il sacerdozio, a fornire le basi principali per la stesura di uno dei decreti *de reformatione* più importanti sanciti da quel Concilio di Trento che, svolto non senza lunghe interruzioni nell'arco di diciotto anni, segnò l'inizio di una nuova stagione nella storia della Chiesa²¹. Nel mese di luglio dell'anno in cui il grande Sinodo giunse, non senza contrasti, alla sua conclusione venne infatti approvato all'unanimità nell'ambito della XXIII sessione il decreto *Cum adolescentium aetas* col quale i padri conciliari, dopo aver ribadito il carattere sacramentale dell'ordine in opposizione all'idea del sacerdozio universale dei fedeli propugnata dai riformati, introducevano un'importante misura finalizzata ad elevare il livello morale e culturale del clero, ed in particolare di quello secolare, assai decaduto negli ultimi tempi tanto da divenire fonte di scandalo ed oggetto di violenti attacchi da parte dei nemici della Chiesa di Roma²²; si stabiliva infatti l'obbligo per ogni vescovo di erigere all'interno della propria diocesi un «collegium» che, dedicato specificatamente alla

²¹ Sulle fonti più immediate di ispirazione per la nascita dei seminari ed in particolare sul cap. XI del Sinodo nazionale inglese (*Reformatio Angliae*) del 1556, dove troviamo fra l'altro utilizzato espressamente il termine «seminarium» per identificare l'istituzione scolastica da istituire presso ogni cattedrale, cfr. J. O'DONOHUE, *The seminary legislation of the Council of Trent*, in *Il Concilio di Trento e la Riforma tridentina* (Atti del Convegno storico internazionale. Trento, 2-6 settembre 1963), I, Herder, Roma, 1965, pp. 157-172; specificatamente sullo zelo di S. Ignazio e dei suoi primi seguaci per la formazione del clero in cura d'anime da cui sorsero le prime importanti istituzioni scolastiche della Compagnia quali il Collegio Romano e il Collegio Germanico cfr. L. TESTA, *Fondazione e primo sviluppo del Seminario Romano*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2002, pp. 18-25.

²² Per un'analisi di questa norma e sulle sue rilevanti conseguenze cfr. H. JEDIN, *L'importanza del decreto tridentino sui seminari nella vita della Chiesa*, in *Seminarium*, 1963, 3, pp. 396-412; M. GUASCO, *La formazione del clero: i seminari*, in *Storia d'Italia. Annali 9. La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. CHITTOLINI, G. MICCOLI, Einaudi, Torino, 1986, pp. 640-644.

formazione, sia sotto il profilo spirituale sia sotto quello della cultura religiosa, dei giovani incamminati verso il sacerdozio ministeriale (e con preferenza per quelli provenienti da famiglie di scarsi mezzi), fungesse così da «*Dei ministrorum perpetuum seminarium*»²³.

Fra le materie che dovevano essere fatte oggetto specifico di insegnamento il decreto si limitava ad indicare quelle di base rappresentate dalla grammatica, dal canto, dalla retorica, dalle Sacre Scritture, dalle omelie dei Padri e da tutto quanto risultava necessario sapere per ben amministrare i sacramenti e in particolare quello della confessione; anche se non menzionate espressamente, era implicito che ai giovani aspiranti al sacerdozio dovessero quindi essere fornite anche nozioni di teologia (soprattutto morale) e di diritto canonico, discipline destinate ad essere approfondite a livello universitario soprattutto da coloro che erano destinati, per talento e per estrazione familiare, a ruoli di vertice nella gerarchia. Non è casuale che nella sessione precedente dello stesso Concilio tridentino, svoltasi il 17 settembre 1562, fosse stato approvato un altro decreto disciplinare nel quale veniva espressamente previsto che i soggetti destinati alla guida delle diocesi in qualità di vescovi dovessero essere provvisti di una solida preparazione che li rendesse in grado di far fronte ai doveri che comportava l'ufficio, e che tale idoneità fosse comprovata dall'aver conseguito «in universitate studiorum» il grado del dottorato o della licenza «in sacra theologia vel iure canonico»²⁴. L'importanza

²³ Cfr. *Canones et decreta Concilii Tridentini*, ed. a cura di E.L. RICHTER, typis et sumptibus Bernhardi Tauchnitii, Lipsiae, 1853, Sess. XXIII, *de ref.*, cap. XVIII, p. 209; prendendo spunto dal significato originario della parola 'seminarium', è stato incisivamente osservato che questo nella mente dei padri conciliari doveva essere quindi un «perenne vivaio vocazionale» (V. BERTOLONE, *Quando nacquero i seminari*, in *L'Osservatore Romano*, 14 luglio 2013, p. 4).

²⁴ *Canones et decreta Concilii Tridentini*, cit., Sess. XXII, *de ref.*, cap. II, p. 150; al fine di garantirne un'efficace esecuzione, la disciplina prevista al riguardo da questo decreto venne meglio specificata qualche anno più tardi da una costituzione di Gregorio XIV (cfr. *Onus Apostolicae servitutis*, 15 maggio 1591, in *Bullarium Romanum taurinensis editio*, t. IX, Sebastiano Franco et filiis editoribus, Augustae Taurinorum, 1865, §. 9, p. 422). In merito alla preferenza da dare eventualmente «si concurrant theologus et iureconsultus ad aliquam Ecclesiam» la dottrina post-tridentina, sulla scia di quanto già indi-

di queste due discipline nella formazione del clero, ed in particolare di coloro cui sarebbe stata affidata la cura delle anime, era stata del resto brillantemente affermata pochi anni prima da Melchor Cano, illustre esponente della Scuola di Salamanca, che nei suoi *Loci theologici* non aveva mancato di sottolineare la necessità che anche gli esperti in teologia avessero una buona conoscenza del diritto canonico²⁵.

Tornando al decreto introduttivo dei seminari esso, pur dettando una disciplina ampia e dettagliata della nuova istituzione scolastica per il clero in cui non si tralasciava di affrontare l'importante aspetto economico relativo al finanziamento della stessa, aveva però omesso di rendere obbligatoria, accanto all'erezione da parte dei vescovi dei seminari nelle loro diocesi, la frequenza degli stessi da parte dei giovani che volevano accedere agli ordini sacri. Questa omissione non sarà senza conseguenze nel senso che, indipendentemente dal

cato dalla più autorevole decretalistica medievale (HENRICUS DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *In quartum Decretalium librum commentaria*, apud Iuntas, Venetiis, 1581, ad X. 4.14.9, c. 27rv), propose questo criterio: «in loco in quo haereses pullulant et qui haereticis proximus est, theologum canonistae praeferendum esse. Ubi vero haec cessant, sed contra causae civiles ac criminales sunt, tunc e contrario canonistam theologo anteponendum [...] si vero aliquis canonista et theologus, hunc utrique praeferendum» (B. UGOLINUS, *Tractatus de officio et potestate episcopi*, apud Andreae Phaeum, Romae, 1617, p. 3).

²⁵ «Si a theologis animarum cura non est aliena, sed potius animas regere, eorum quasi peculiare munus est, procul dubio canonici iuris scientia est illi necessaria. Nam quemadmodum non est in abbatem eligendum, nisi qui ante fuerit in regula competenter instructus [...] item nec cura quidam ecclesiam gubernandi est ei committenda, qui ecclesiasticas regulas nescit. Theologus igitur, qui vel episcopus vel parochus futurum est, nisi canones ante didicerit, quibus fideles debent in Christiana religione et ecclesiae caeremoniis institui, non habebit profecto ad rem hanc publicam gerendam theologiae officinam satis instructam.» (M. CANO, *De locis theologicis libri duodecim*, excudebat Servatius Sassenus sumptibus haeredum Ioannis Stelsii, Lovanii, 1569, cap. VI, pp. 488-489); allievo di Francisco de Vitoria, il Cano aveva partecipato come esperto teologo alla seconda fase del Concilio tridentino celebrata fra il 1551 e il 1552 durante il pontificato di Giulio III (per un profilo biografico del grande teologo spagnolo morto nel 1560 cfr. F. CABALLERO, *Vida del ill.mo Melchor Cano*, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-muedos, Madrid, 1871; per uno studio critico sulle opere del grande teologo e umanista domenicano si veda il recente studio di J. BELDA PLANS, *Melchor Cano théologo y humanista (1509-1560)*, Fundación Ignacio Larramendi, Madrid, 2013).

ritardo che ci fu in alcune diocesi nell'attuazione di tale decreto e che rimasero anche a lungo prive di una tale istituzione scolastica per il clero, anche laddove vi era invece stata una pronta istituzione ed attivazione dei seminari un numero considerevole di giovani continuò a prepararsi per gli ordini sacri al di fuori di essi seguendo vecchi e non uniformi percorsi formativi presso altre istituzioni scolastiche sia secolari, come ad esempio le stesse università, sia religiose. Fra queste ultime si segnalano quelle dei Gesuiti, che peraltro, in considerazione delle loro capacità nell'occuparsi dell'istruzione dei giovani, in molti casi furono coinvolti dai vescovi nell'organizzazione e gestione dei loro seminari²⁶. Esempio è al riguardo la vicenda del Seminario romano che venne fondato da papa Pio IV nel 1565 ed affidato appunto alla cura dei padri della Compagnia di Gesù che favorirono la frequenza dei giovani seminaristi ai corsi che già da tempo tenevano presso il loro Collegio stabilito nell'Urbe²⁷; a Roma peraltro gli stessi padri avevano fondato sin dai tempi di S. Ignazio un altro Collegio, quello Germanico, che verso la fine del XVI secolo si segnalò come un centro alternativo di formazione del clero dove potevano essere ammessi a pagamento anche chierici non appartenenti alla nazione tedesca e dove, fra l'altro, nel 1586 fu istituita, in precedenza rispetto agli altri collegi della Compagnia, un'apposita cattedra dedicata specificatamente alla «lettione di canoni»²⁸.

²⁶ A titolo di esempio possiamo citare il caso di Bologna dove il vescovo Gabriele Paleotti decise di affidare, sin dalla sua istituzione nel 1567, la direzione del Seminario diocesano ai padri gesuiti (P. PRODI, *Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, II, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1967, pp. 139-140); come noto in un primo momento lo stesso S. Carlo Borromeo, su cui ritorneremo fra poco, affidò ai Gesuiti l'insegnamento e il governo disciplinare del neoistituito Seminario maggiore milanese (cfr. X. TOSCANI, *Seminari e collegi nello Stato di Milano fra Cinque e Seicento*, in *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero, cultura, società* (Atti del Convegno internazionale di studi, Siena, 27-30 giugno 2001), a cura di M. SANGALLI, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 2003, pp. 322 e 343).

²⁷ Sul punto cfr. L. TESTA, *Fondazione e primo sviluppo del Seminario Romano*, cit., pp. 29-55.

²⁸ Sulle vicende della cattedra, istituita su richiesta del cardinale e principe vescovo di Trento Ludovico Madruzzo ed affidata in prima battuta ad un sacerdote pisano dottore *in utroque* di nome Vincenzo Mazzuoli che «leggeva

L'importanza di una conoscenza, ancorché elementare, dei sacri canoni da parte del clero curato era del resto implicitamente richiesta dai concili provinciali e dai sinodi diocesani (istituti riportati in auge in qualche misura e per un certo periodo proprio dal Concilio tridentino), che a più riprese prescissero il possesso da parte degli ecclesiastici di una biblioteca minima nella quale dovevano figurare necessariamente anche testi, di natura giuridico-teologica, come i decreti tridentini e qualche *Summa de casibus conscientiae*²⁹. Fra i vescovi che si distinsero per zelo nell'applicazione della norma relativa alla celebrazione periodica dei sinodi locali si segnalò senz'altro S. Carlo Borromeo che, oltre a non mancare di prescrivere ai chierici il possesso e lo studio assiduo di questi libri, fu attivissimo nel promuovere la fondazione di seminari nella sua diocesi e in tutta la Lombardia e soprattutto elaborò un ampio ed articolato regolamento per disciplinare il governo e il funzionamento di questi istituti³⁰. In tale testo, pubblicato

dopo pranzo quattro giorni la settimana» e le cui lezioni duravano circa un'ora, cfr. R.G. VILLOSLADA, *Storia del collegio Romano*, cit., pp. 244-246.

²⁹ Su tali prescrizioni contenute nei vari decreti sinodali cfr. R. RUSCONI, *Circolazione del libro religioso e pastorale ecclesiastica negli ultimi decenni del secolo XVI*, in *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero, cultura, società* (Atti del Convegno internazionale di studi. Siena, 27-30 giugno 2001), a cura di M. SANGALLI, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 2003, pp. 144-151; sul genere letterario, destinato principalmente ai confessori, delle *Summae de casibus* che, già affermatosi nel Quattrocento grazie soprattutto al pratico ordine alfabetico adottato da non poche fra esse (vedi ad esempio la *Summa Angelica* e la *Summa Rosella*), conosce una nuova stagione di successo dopo il Concilio tridentino cfr. P. GROSSI, *Somme penitenziali, diritto canonico, diritto comune*, in *Annali della Facoltà giuridica*, Università di Macerata, n.s., 1966, pp. 95-134; M. TURRINI, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna*, il Mulino, Bologna, 1991, pp. 65-107.

³⁰ *Institutiones ad universum Seminarium regimen pertinentes*, in *Acta Ecclesiae mediolanensis a Carolo cardinali S. Praxedis Archiepiscopo condita, Federici card. Borromaei iussu undique diligentius collecta et edita*, ex officina typographica q. Pacifici Pontii, Mediolani, 1599, pp. 947-969; in merito alle prescrizioni relative ai libri, che troviamo sia nel primo Sinodo diocesano, convocato per il Borromeo dal vicario Ormaneto nell'agosto del 1564, sia nel primo Concilio provinciale celebrato dallo stesso S. Carlo nell'anno successivo, cfr. *ivi*, pp. 18 e 332; per un profilo biografico del grande arcivescovo milanese cfr. A. MAJO, *San Carlo Borromeo. Vita e azione pastorale*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2004; sulla genesi e sull'importanza della raccolta

postumo e basato su una concezione del seminario come luogo dove dovevano essere coltivati i tre pilastri su cui si reggeva la formazione del clero tridentino rappresentati dalla pietà, dallo studio e dalla disciplina, venivano previsti percorsi diversificati in relazione del talento degli allievi con la prescrizione di quello che doveva essere il bagaglio minimo di conoscenze da acquisire³¹; a tale obiettivo si giungeva, dopo lo studio delle lettere latine nella scuola di umanità, attraverso lo studio della retorica, della filosofia e della teologia nel cui ambito, anche se non menzionato espressamente, vi doveva pur essere qualche rudimento di diritto canonico necessario soprattutto per l'apprendimento della morale basata sui casi di coscienza³².

degli *'Acta'* di San Carlo, pubblicata per la prima volta nel 1582 e poi riedita con notevoli aggiunte e con una differente divisione interna nel 1599, cfr. C. FANTAPPIÉ, *Per una reinterpretazione dell'opera e dell'eredità giuridica di San Carlo Borromeo a partire dalle correnti umanistiche*, in *Studia Borromaica*, 2011, pp. 180-189.

³¹ Nel caso che qualcuno non riuscisse a raggiungere un livello minimo indispensabile di preparazione era espressamente previsto il suo allontanamento dal seminario; per un'esposizione efficace del così detto «modello carolino» di concezione del seminario consacrato in tale testo cfr. M. GUASCO, *La formazione del clero*, cit., pp. 649-658.

³² Dalla loro istituzione sino ad una buona parte del Seicento pare che nei seminari milanesi, compreso quello maggiore, non fosse molto coltivato lo studio della stessa teologia che si limitava tendenzialmente a quanto esposto nel Catechismo romano di S. Pio V e ai «casus conscientiae»; i più capaci che volevano approfondire soprattutto la dogmatica venivano indirizzati a seguire le lezioni che si tenevano presso il Collegio gesuitico di Brera nonché presso le scuole di altri ordini religiosi come i Francescani e i Domenicani, a cui si aggiungevano i Somaschi e i Barnabiti di recente istituzione (sul tema cfr. l'ampio studio di X. TOSCANI, *Seminari e collegi nello Stato di Milano*, cit., pp. 322-326); quanto alla teologia morale basata sui casi di coscienza, bisogna sottolineare come l'importanza di questa materia verrà sottolineata durante tutta l'età post-tridentina costituendo il principale oggetto delle prove di esame per gli ordinandi e anche dopo l'ordinazione per conseguire l'abilitazione alla funzione di confessore oppure per aggiudicarsi un beneficio parrocchiale messo a concorso (sull'insegnamento di tale materia e sulla sua rilevanza cfr. M. TURRINI, *Le letture di casi di coscienza e di teologia morale nello studio bolognese del Sei-Settecento. La definizione di una disciplina e la formazione del clero*, in *Sapere e/è potere. Discipline, Dispute, Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto* (Atti del 4° Convegno. Bologna, 13-15 aprile 1989), III, *Dalle discipline ai ruoli sociali*, a cura di A. De BENEDETTIS, il Mulino, Bologna, 1990, pp. 223-231).

L'attuazione del decreto tridentino fu però assai diseguale; limitandoci al panorama italiano troviamo diocesi che, come quella milanese (ma anche altre assai piccole come ad esempio Larino in Molise o Caiazzo in Campania), si uniformarono subito al suo dettato avviando all'indomani della chiusura del Concilio l'istituzione di tali centri di formazione del clero, altre, come ad esempio quella di Catanzaro, che dopo l'istituzione nei primissimi anni postconciliari e un breve funzionamento dovettero chiuderli e riaprirli più volte per sopraggiunte difficoltà soprattutto di carattere economico, ed altre, anche importanti come ad esempio quella di Firenze, che ne rimase invece prive sino al Settecento inoltrato³³. Diseguali furono anche le dimensioni degli edifici messi a disposizione così come il numero dei docenti e dei posti disponibili per chierici e convittori laici, oltre al fatto che nei seminari 'periferici' delle grandi diocesi così come in quelli delle diocesi più piccole e povere l'insegnamento era limitato alla grammatica, all'umanità e alla retorica più il catechismo obbligando i più talentuosi a recarsi in altre città per seguire nei seminari più importanti, così come nei collegi e scuole degli ordini religiosi o nelle università, i più impegnativi corsi di filosofia e teologia³⁴; in

³³ Il Seminario di Firenze, città di primaria importanza nel panorama italiano e capitale di uno Stato regionale di una certa estensione come il Granducato di Toscana, fu fondato solo nel 1713 dall'arcivescovo Tommaso della Gherardesca (per i dati relativi alle date di fondazione di questo e degli altri seminari sia italiani sia non cfr. SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *Seminaria Ecclesiae Catholicae*, Typis polyglottis vaticanis, Romae, 1963, pp. 371-1659); in particolare sulle vicende che interessarono il Seminario di Catanzaro che, fondato nel 1567, cessò quasi subito di operare per essere quindi ristabilito nel 1592 dal vescovo Nicolò Orazi per venire poi pochi anni dopo nuovamente chiuso per difficoltà finanziarie fino alla sua rifondazione da parte del vescovo Domenico Rossi nel 1730 cfr. A. CANTISANI, *Vescovi a Catanzaro (1687-1791)*, La Rondine, Catanzaro, 2014, pp. 127-133; per vicende simili che, contraddistinte da ripetute aperture e chiusure, interessarono il Seminario di Montepulciano fra XVI e XVIII secolo cfr. C. FANTAPPIÈ, *Istituzioni ecclesiastiche e istruzione secondaria: i seminari-collegi vescovili*, in *Annali dell'Istituto Italo-Germanico di Trento*, 1989, pp. 210-211.

³⁴ Per un quadro degli insegnamenti impartiti in Seminari 'periferici' come quelli di Varallo, Orta, Borgomanero e Pallanza istituiti nel territorio della diocesi di Novara, così come in quelli di Somasca, Celana, Invernigo e Ascona dell'arcidiocesi di Milano cfr. X. TOSCANI, *Seminari e collegi*, cit. pp.

questi due ultimi centri di formazione essi si venivano spesso a trovare insieme a coloro che per varie ragioni avevano scelto di prepararsi al sacerdozio senza passare per un seminario, via quest'ultima che continuò ad essere percorsa da una significativa quantità di chierici sino alle riforme di S. Pio X dei primi anni del XX secolo.

Pur con i limiti sopra indicati, è indubbio che l'introduzione dei seminari ebbe delle ricadute positive sotto il profilo del miglioramento del livello di moralità e preparazione del clero che vi si formò e a tal fine fondamentale fu l'apporto di S. Carlo Borromeo, il cui regolamento rappresentò a lungo una fonte di ispirazione ed un modello per molti vescovi sia italiani sia d'oltralpe al momento di istituire ed organizzare i loro seminari³⁵.

Nel periodo che parte dagli ultimi decenni del XVI secolo e arriva sino alla seconda metà del XVIII gli interventi dei vescovi riguardo ai seminari si manifestarono attraverso due canali: innanzitutto quello dalla legislazione sinodale, dove troviamo sempre una norma intitolata «de Seminario clericorum» in cui vengono fissate le regole basilari per il funzionamento di tale istituzione, e poi quello dell'emanazione di appositi regolamenti o statuti che forniscono una disciplina dettagliata in merito ai requisiti per l'ammissione, ai canoni di comportamento da adottare, ai compiti disciplinari e amministrativi degli organi di governo e, non da ultimo, alle materie oggetto di insegnamento³⁶.

322-327; per una situazione non dissimile riscontrabile presso i seminari delle diocesi calabresi «sorti tutti all'insegna della povertà» cfr. F. RUSSO, *I seminari calabresi: origine e storia*, Laurenziana, Napoli, 1964, pp. 11-16.

³⁵ Sull'importanza delle norme o regole che, più volte rielaborate sia in latino sia in volgare dallo stesso San Carlo e destinate ad essere pubblicate a stampa solo dopo la sua morte, «definiscono un particolare modello di seminario che col tempo finirà per imporsi dentro e fuori dall'Italia» cfr. A. BORROMEO, *I vescovi italiani e l'applicazione del Concilio di Trento*, in *I tempi del Concilio. Religione, cultura e società nell'Europa tridentina*, a cura di C. MOZZARELLI, D. ZARDIN, Bulzoni, Roma, 1997, pp. 67-68.

³⁶ Si noti come fra queste non mancasse spesso la menzione del diritto come testimonia, ad esempio, il regolamento emanato al momento dell'istituzione del Seminario di Monopoli da parte del vescovo Giuseppe Cavaliere nel 1668 dove troviamo la seguente indicazione: «In Seminario si leggerà Grama-

Fra i più importanti seguaci di S. Carlo si segnalò nella seconda metà del XVII secolo S. Gregorio Barbarigo che, divenuto vescovo di una diocesi importante come quella di Padova, pur non essendosi formato come la maggior parte dei vescovi della sua generazione in seminario, dedicò particolare attenzione a rivitalizzare questa istituzione mai decollata nella città del Santo dove era stata fondata sin dal 1567³⁷. Convinto che la riforma della Chiesa delineata a Trento passasse necessariamente attraverso un concreto miglioramento della preparazione del clero, che doveva quindi essere santo e colto, egli non si limitò a dare al Seminario patavino una sede più consona dove potevano finalmente essere accolti oltre cento

tica, Arismetria, Rettorica, Filosofia, Teologia, Legge, et in particolare Sacri Canonici» (*Regole del Seminario di Monopoli...ristampate ad istanza delli Signori Deputati di quello*, per gli heredi del Valerii, Trani, 1690, cap. V, *Dello studio et esercizio delle scuole*, p. 19). Per quanto riguarda la legislazione sinodale si osserva che i capitoli o titoli dedicati ai seminari si trovavano di regola di seguito o quanto meno in prossimità del capitolo intitolato, sulla scia del *ius decretalium* (X, 3.1), «De vita et honestate clericorum» che generalmente inaugurava la sezione dedicata alla disciplina del clero: cfr. ad esempio *Constitutiones editae in Synodo Dioecessana Rossanensi* (1574), apud haeredes Antonii Bladii, Romae, 1579, pp. 29-33, pp. 41-42; *Constitutiones et decreta ill.mi et Rev.mi P. Ubertini Papafava Episcopi Adriensis in prima dioecessana Synodo...* (1627), apud Danielem Bixuccium, Rhodigi, 1628, pp. 41-50, pp. 61-63; *Constitutiones et decreta edita in Synodo Auximano* (1661), ex typographia haeredum Augustini Grisei et Iosephi Piccini, Maceratae, 1661, P. II, capp., XXII-XXIII, pp. 117-125; *Synodus dioecessana...in Metropolitana Ecclesia Neapolitana celebrata* (1726), ex typographia Rev. Camerae Apostolicae, Romae, 1726, pp. 150-156, pp. 163-168; *Synodus Montis Regalis* (1763), ex typographia Balthassaris De Rubeis, Monte Regali, 1763, pp. 93-103, pp. 131-133.

³⁷ Sulla figura del cardinale veneziano e già vescovo di Bergamo, canonizzato da S. Giovanni XXIII nel 1960, e sulla sua azione riguardante il Seminario di Padova destinato a diventare un modello nei decenni successivi si veda fra gli altri S. SERENA, *S. Gregorio Barbarigo e la vita spirituale e culturale nel suo Seminario di Padova*, Antenore, Padova, 1963, in 2 voll.; si noti come il primo regolamento disciplinare per il Seminario emanato a Padova dal Barbarigo fosse dichiaratamente ripreso, a mo' di compendio in lingua volgare, da quello del santo presule milanese (cfr. *Regole de chierici del Seminario institute da S. Carlo Borromeo...cavate da suoi atti e tradotte dal latino per ordine dell'eminentissimo e reverendissimo cardinale Barbarigo vescovo di Padova etc. da osservarsi nel Seminario di Padova, stabilito sotto la protezione del medemo Santo*, per Gio. Battista Pasquati, Padova, 1671).

alunni, ma rivide anche in modo sostanziale l'articolazione degli studi necessari per poter essere ammessi agli ordini sacri; con la sua *Ratio et institutio studiorum* del 1690 egli intervenne soprattutto ad innalzare il livello degli studi superiori inserendo accanto alla filosofia e alla teologia nuove materie ritenute particolarmente formative per gli aspiranti al sacerdozio come la storia ecclesiastica, la geografia e soprattutto la «juris prudentia» intesa come conoscenza non solo del diritto canonico, ma anche del diritto civile le cui nozioni avevano una indispensabile funzione introduttiva ad una migliore comprensione da parte del clero del diritto della Chiesa³⁸. Il saggio e pio cardinale, che in gioventù aveva frequentato la facoltà legale dell'Ateneo patavino conseguendo alla fine degli studi il titolo di *doctor in utroque iure*, non mancava di addurre ad ulteriore motivo della sua attenzione al diritto la speranza di poter formare anche dei giureconsulti che un domani avrebbero potuto offrire con il loro sapere tecnico un contributo importante ad una migliore amministrazione della diocesi³⁹.

Il XVIII secolo, se da un lato vide il tentativo da parte della Santa Sede di rilanciare i seminari come luogo, se non esclusivo, quantomeno principale di formazione del clero, da un altro registrò una certa espansione dei *curricula* con la stabile aggiunta fra le nuove materie qualificanti per la preparazione al sacerdozio del diritto canonico introdotto da qualche nozione di diritto civile⁴⁰. Anche se non menzionata espressamen-

³⁸ Per favorire una migliore preparazione non si mancava di indicare i testi principali che dovevano essere fatti oggetto di studio da parte degli allievi e che erano per il diritto civile il commentario alle *Institutiones* giustiniane di Wesembeck e i *Paratitla* di Cujas, mentre per il diritto canonico si segnalava l'importante ed ampio *Jus ecclesiasticum universum* di Agostinho Barbosa e per agevolare una migliore conoscenza complessiva di ambedue i diritti l'opera sistematica di Pierre Gregoire, *Syntagma iuris universi* (cfr. *Ratio et institutio studiorum Seminarium Patavini*, Typis Seminarium Patavini, Patavii, 1690, cap. X, «Regulae professoris Juris Prudentiae», pp. 22-23).

³⁹ *Ivi*, p. 24.

⁴⁰ La necessità per chi studiava diritto canonico di avere perlomeno «una minima tintura del Jus Civile» era stata sottolineata nel 1735 dal cardinale arcivescovo di Bologna Prospero Lambertini, insigne canonista e futuro papa col nome di Benedetto XIV (P. LAMBERTINI, *Raccolta di alcune notificazioni, editti ed istruzioni pubblicate pel buon governo della sua Diocesi*, presso An-

te nella bolla *Creditaë nobis*, emanata nel 1725 da Benedetto XIII che in forza di essa volle istituire un'apposita Congregazione per favorire, quantomeno in Italia, una maggiore attuazione del decreto tridentino in materia di seminari, sin dai primi decenni del secolo troviamo attestata in diversi seminari la regolare tenuta di corsi di diritto, spesso frequentati oltre che dai chierici incamminati verso gli ordini maggiori, da laici convittori presenti in numero crescente perché col pagamento delle loro rette spesso veniva finanziata la sopravvivenza della struttura⁴¹. Di una certa consolidazione del fenomeno della presenza stabile del diritto fra le materie previste nei percorsi formativi dei giovani ecclesiastici forniscono una chiara testimonianza le «Regole» o «Costituzioni» emanate da alcuni vescovi nella prima metà del secolo per i loro rispettivi seminari: se in quelle emanate nel 1726 per il da poco istituito Seminario fiorentino così come in quelle approvate da monsignor Agostino Spinola nel 1738 per il Seminario di Savona lo studio del diritto sembra ancora essere facoltativo, in quelle dettate per il Seminario di Aversa nel 1727 così come in quelle, assai

tonio Zatta, Venezia, 1771, not. XLII, del 16 giugno 1735, p. 158); a conferma di questo sentire nello stesso anno usciva per la prima volta un fortunato manuale in cui si anteponeva alla trattazione della materia canonica un'esposizione elementare del diritto civile romano-giustiniano (R. [MASCHAT] À S. ERASMO, *Cursus iuris canonici...addito sub initium præcurso juris canonici, Institutiones civico-canonice continente, opus methodo brevi, clara et ordinata digestum ac non solum canonica sed etiam necessaria civili doctrina instructum*, apud Swobodianos haeredes, Znomyae, 1735, P. D).

⁴¹ Su tale fenomeno e sull'inserimento del diritto sia canonico sia civile nei *curricula* di diversi seminari toscani durante il Settecento cfr. C. FANTAPPIÈ, *Istituzioni ecclesiastiche e istruzione secondaria...*, cit., pp. 194-215. Quanto alle finalità dell'intervento di papa Orsini, che per personalità e stile di governo (nonostante una certa lontananza cronologica) può essere considerato come l'ultimo dei grandi pontefici tridentini, esse possono essere riassunte in queste parole rivolte a tutti gli Ordinari «Italiae, insularumque adiacentium»: «ut in cathedralibus, in quibus seminarium hactenus erectum non fuit, illud quamprimum erigi ac omnino institui curent; ubi vero iam reperitur erectum, sed congruis redditibus ad alumnorum magistrorumque sustentationem necessariis instructum non est, de iis, ut infra, opportune provideant» (*Creditaë nobis*, 9 maggio 1725, in *Bullarium Romanum taurinensis editio*, t. XXII, A. Vecco et socios editoribus, Augustae Taurinorum, 1871, §. 1, pp. 174-175).

articolate, emanate per il Seminario napoletano dall'arcivescovo Giuseppe Spinelli nel 1744, si fa riferimento alle «Istituzioni canoniche e civili» come materie necessarie per la formazione del clero⁴².

Pochi anni più tardi era il canonico palermitano Di Giovanni, in un suo scritto apologetico sull'utilità e sulla storia dei seminari, a mettere in evidenza il fatto che non si poteva certo negare «essere al seminarista necessario lo studio delle Istituzioni canoniche, quando che tutto quello che ivi contiene è una parte di quella scienza che deve avere un ecclesiastico»⁴³. Una chiara prova di questo fenomeno è la fioritura di un'apposita manualistica, spesso di buon livello in cui la dichiarata destinazione ai seminari sui frontespizi non sembra accompagnarsi ad una semplificazione del quadro di riferimento rispetto agli altri testi che, intitolati semplicemente *Institutio-*

⁴² Cfr. *Regole del Seminario Napoletano compilate e pubblicate per ordine dell'Eminentiss. E Rever. Sig. Cardinale Giuseppe Spinelli Arcivescovo*, dalla Stamp. Di Domenico Roselli, Napoli, 1744, pp. 66-68; particolarmente significative sono le parole con le quali si motiva la rilevanza riconosciuta alle nozioni giuridiche nella formazione del clero nelle costituzioni del vescovo Innocenzo Caracciolo per il Seminario di Aversa: «sed quia ad directionem animarum, humanarum etiam legum notitia necessaria est, canonicae quoque et civiles institutiones in Seminario praelegantur: canonicae quidem, tamquam omnis Moralis disciplinae fontes, civiles autem in quantum priores adjuvant» (*Constitutiones Seminarii Aversani*, ex Typ. Januarii Mutio, Neapoli, 1727, pp. 53-54). Pur se previsto ancora come materia facoltativa, nelle costituzioni per il Seminario savonese non si tralasciava di sottolineare l'importanza del diritto non solo canonico, ma anche civile, indicando come punti di riferimento per lo studio di tali discipline rispettivamente il *Jus ecclesiasticum univrsium* di Agostinho Barbosa e gli ampi *Commentaria in ius civile* di Jacques Cujas e si dichiarava inoltre quali erano le finalità del legislatore nel prevedere tali materie nei *curricula studiorum*: «sic enim fore speramus, ut jurisperiti, quales hanc nostram decent Ecclesiam et Curiam, in publicam utilitatem et Curiae Episcopali auxilium prodituri sint» (*Augustini Spinolae episcopi Savonae constitutiones pro Seminario Episcopali*, per Joseph Richinum Malatestam, Mediolani, 1738, pp. 117-118); più scarse le disposizioni relative al Seminario fiorentino nel quale «per chi volesse attendervi» era previsto come facoltativo il solo studio «dei sacri canoni» senza alcun riferimento al diritto civile (cfr. *Costituzioni del Seminario fiorentino*, per Piero Matini, Firenze, 1726, p. 18).

⁴³ G. DI GIOVANNI, *La storia de' Seminari chiericali*, nella Stamperia di Pallade, Roma, 1747, cap. XXI, *Delle facoltà che si debbono insegnare nelle medesime scuole*, pp. 161-162.

nes iuris canonici, erano indirizzati principalmente all'insegnamento universitario⁴⁴. Il primo esempio che troviamo al riguardo sono i quattro libri di istituzioni canoniche del professore napoletano Carlo Gagliardi, elaborate durante la sua docenza presso l'Ateneo partenopeo e pubblicate nel 1756 «ad usum Seminarii Puteolani»⁴⁵; se queste si segnalano per una certa impronta regalistica che sfocia immancabilmente in una ricorrente attenzione alle prerogative della corona in materia ecclesiastica, più tradizionali ma non meno ricchi appaiono gli *Institutionum canonicarum libri tres* di Giulio Lorenzo Selvaggi che, pubblicati a partire dal 1770 «ad usum Seminarii Neapolitani», ebbero grande successo anche fuori dai territori del Regno partenopeo arrivando ad essere adottati come li-

⁴⁴ Ciò non significa che tali testi, a cominciare dal capostipite di tutti che furono le *Institutiones iuris canonici* di Giovanni Paolo Lancellotti pubblicate per la prima volta nell'anno di chiusura del Concilio tridentino, non fossero utilizzati come punto di riferimento della didattica anche nei seminari e negli studi degli ordini religiosi; assai simile in tali testi e in quelli dichiaratamente destinati all'insegnamento nei seminari è infatti la sistematica, ispirata alla distribuzione in quattro o in tre libri in cui si segue comunque la sequenza di ispirazione romanistica «personae - res - actiones», mentre non si ravvisa una diversità di contenuti e nemmeno una maggiore semplicità dei secondi rispetto ai primi (sul fortunato manuale del Lancellotti, sulla sua innovativa sistematica e sulla fioritura della manualistica di diritto canonico fra XVI e XVIII secolo cfr. L. SINISI, *Nascita e affermazione di un nuovo genere letterario. La fortuna delle Institutiones juris canonici di Giovanni Paolo Lancellotti*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, 2004, pp. 53-95).

⁴⁵ C. GAGLIARDI, *Institutionum juris canonici libri quatuor...ad usum Seminarii Puteolani*, typis Josephi Raymundi, Neapoli, 1756; si noti come a partire dalla seconda edizione, pubblicata una decina di anni più tardi presso lo stesso editore, da un lato si elimini dal frontespizio il riferimento al Seminario di Pozzuoli come istituto di formazione destinatario del testo e da un altro si muti il titolo dell'intera opera, sottolineando una specifica attenzione alle peculiarità della disciplina osservata nel Regno napoletano (cfr. C. GAGLIARDI, *Institutionum iuris canonici communis et neapolitani libri I-IV*, typis Josephi Raymundi, Neapoli, 1766-71; su tale opera e sull'autore, che dopo aver insegnato Istituzioni canoniche e Decretali nell'Ateneo partenopeo fu poi nominato vescovo di Muro in Lucania dove morì nel 1778, cfr. D. LUONGO, *Gagliardi, Carlo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani – DBGI*, II, a cura di I. BROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 924-926).

bri di testo nei seminari del Regno di Spagna dove furono anche ristampati⁴⁶.

Intanto, sempre nel territorio del Regno di Napoli, si registrò in quegli anni un significativo intervento in materia di formazione del clero ad opera di quello che fu, insieme a papa Lambertini, senza dubbio il più prolifico ed influente scrittore ecclesiastico di tutto il secolo XVIII: Sant'Alfonso Maria de Liguori. Giurista di formazione, avendo esercitato in gioventù la professione di avvocato prima di abbracciare la vita religiosa, egli scrisse fra l'altro un *Regolamento per i Seminari* in cui si invoca una maggiore severità nella disciplina e nella selezione dei candidati agli ordini sacri attraverso scrupolosi esami per saggiare al meglio la necessaria preparazione nelle sacre discipline, fra le quali doveva avere un ruolo primario la teologia morale⁴⁷; «scienza delle azioni umane considerate in ordi-

⁴⁶ J.L. SELVAGIUS, *Institutionum canonicarum libri tres ad usum Seminarii Neapolitani*, ex Typographia Seminarii apud Io. Manfrè, Patavii, 1773; sull'autore, colto sacerdote napoletano che insegnò diritto canonico ai seminaristi nei locali a ciò espressamente destinati siti nel palazzo arcivescovile della metropoli campana, cfr. L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, nella Stamperia Simoniana, Napoli, 1787, t. III, pp. 167-169; tale opera, pubblicata anche a Madrid nel 1784 con adattamenti alla disciplina e alle consuetudini spagnole da parte di S. Pueio e M. Gil de Sala Thenorio, ebbe per il suo carattere moderato un rinnovato successo con nuove edizioni nel clima collaborativo fra Stato borbonico e Santa Sede instauratosi durante la Restaurazione a seguito del Concordato del 1818 (sul punto in particolare cfr. L. SINISI, *Un giurista calabrese nella Napoli del Settecento fra Giansenismo; Illuminismo e Giurisdizionalismo: brevi note su Domenico Cavallari e la fortuna delle sue opere*, in *Diritto ed economia nella Calabria moderna*, a cura di A. SCERBO, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 71-72).

⁴⁷ Significativo è l'appello rivolto al riguardo all'episcopato meridionale: «sopra tutto i vescovi, specialmente delle diocesi del Regno, debbono attendere a far istruire i giovani in seminario nella teologia morale, acciocché tra essi possano poi scegliere i soggetti più idonei a coltivare le loro diocesi; altrimenti i medesimi, usciti che saranno dal seminario poco la studieranno, e'l prelado poi piangerà, come ho veduto piangere taluno, di non aver sacerdoti a chi dare la confessione e le cure» (A.M. DE LIGUORI, *Regolamento per i Seminari*, presso Giacinto Marietti, Torino, 1827, p. 8); tale «regolamento», pubblicato nel 1756 per la riforma del Seminario di Nola, fu poi dallo stesso autore adottato nei suoi tredici (1762-1775) anni di episcopato a Sant'Agata dei Goti (sul punto e per un profilo biografico del grande moralista napoletano cfr. G. CACCIA-TORE, *Alfonso Maria de Liguori, santo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*,

ne al loro fine soprannaturale», prendendo i suoi principi dalla Rivelazione da cui ricavava le conclusioni adatte a dirigere le coscienze, era sicuramente la disciplina teologica più vicina al diritto canonico distinguendosi da questo per essere rivolta al foro interno⁴⁸. In questo periodo viene quindi portato a compimento quell'«innesto del diritto canonico nella teologia morale» che, manifestatosi già nel nuovo genere letterario delle *Institutiones morales*, prodotto dell'integrazione reciproca fra le due discipline, conoscerà un ulteriore sviluppo nella *Theologia moralis* di S. Alfonso⁴⁹.

Lo straordinario successo di tale opera, destinata a registrare molteplici edizioni e a generare numerosi compendi e rielaborazioni da parte di altri moralisti, ci proietta in pieno secolo XIX che, se da un lato fu sicuramente un periodo tormentato per la Chiesa che dovette patire non poche spoliazioni ed ingerenze da parte dello Stato, da un altro fu un secolo in cui ci fu una timida ripresa dei seminari come luogo preferenziale di formazione del clero ed una fioritura di opere manualistiche finalizzate ad agevolare la preparazione dei giovani che studiavano in tali istituti⁵⁰. Per quanto riguarda il di-

II, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1960, pp. 342-350; su S. Alfonso 'giurista' cfr. I. DEL BAGNO, *Il primato della coscienza. Esperienza giuridica e religiosa nella Theologia moralis di Sant'Alfonso de' Liguori*, in *La libertà religiosa*, a cura di M. TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 79-98.

⁴⁸ Per una definizione della teologia morale e su ciò che la distingue dal diritto canonico si veda rispettivamente F. ROBERTI, *Introduzione*, in *Dizionario di teologia morale*, sotto la dir. di F. ROBERTI, Studium, Roma, 1957, pp. XXI-XXII; V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 20; per un ampio *excursus* storico sulla genesi e sugli sviluppi dell'istituto del foro interno cfr. il recente volume di C.M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, Mucchi, Modena, 2020, soprattutto pp. 36-144.

⁴⁹ Sulle «frequenti interazioni tra il diritto canonico e la teologia morale» che si registrano nella copiosa produzione dottrinale dei secoli XVII-XVIII da parte sia di teologi moralisti che di canonisti (anche se spesso queste qualificazioni coincidono nelle stesse persone) cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 206-208.

⁵⁰ Sull'«enorme influsso» che esercitò l'opera di S. Alfonso sulla manualistica teologico-morale del secolo XIX (e della prima parte di quello successivo) in cui si evidenzia lo stretto legame tra diritto e morale attraverso un frequente rinvio, per la trattazione delle questioni morali, al diritto non solo

ritto troviamo ad esempio il manuale pubblicato nel 1852 «in usum Seminarii novariensis» dal teologo e dottore *in utroque iure* piemontese Pietro Scavini, in cui, mentre si riprende con qualche modifica il ben collaudato schema lancellottiano, non si manca di sottolineare lo stretto collegamento del diritto canonico non solo con la teologia, ma anche con il diritto civile, inteso ormai non più unicamente come diritto romano ma soprattutto come diritto degli Stati⁵¹. La stessa teologia morale non poteva d'altronde fare a meno di confrontarsi con le norme giuridiche che incidevano sulla vita dei fedeli non meno dei precetti rivolti all'operare umano in ordine al fine soprannaturale; di questa necessità di conoscenza del diritto secolare da parte del clero che, in quella «ars artium» consistente nella direzione delle anime, si trovava spesso a decidere dei casi di coscienza che erano collegati all'applicazione di tale diritto, ci forniscono interessanti testimonianze alcune iniziative editoriali rivolte sia all'esposizione della materia morale-canonica sia a quella del diritto civile⁵²; fra le prime si segnala il for-

canonico, ma anche civile cfr. B.F. PIGHIN, *La manualistica: diritto-morale, in Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari* (XXX Incontro di Studio, Passo della Mendola. Trento, 30 giugno-4 luglio 2003), a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Edizioni Glossa, Milano, 2004, pp. 69-70.

⁵¹ P. SCAVINI, *Juris canonici institutiones in usum Seminarii novariensis*, apud Petrum Albertum Ibertis, Novariae, 1852.

⁵² Già alla fine del XVII secolo in un classico della civilistica europea di impronta giusnaturalista si era affermato: «les juges ecclésiastiques, les pasteurs, les docteurs et les directeurs ont besoin de l'usage des loix civiles, soit pour juger, ou pour consulter et décider des questions de conscience, qui dépendent de ces loix» (J. DOMAT, *Les loix civiles dans leur ordre naturel*, chez Michel Brunet, Paris, 1713, Preface, c. 4r n.n.); il secolo XIX, profondamente segnato dal fenomeno della codificazione del diritto da parte degli Stati nazionali, produrrà soprattutto in Francia opere esegetiche volte ad evidenziare i rapporti della teologia morale e del diritto canonico con la nuova legislazione; in una di queste, destinata ad un significativo successo editoriale e scritta da un teologo divenuto poi cardinale, si afferma: «les questions relatives, soit au mariage et aux conventions matrimoniales, soit aux dispositions entre vifs et testamentaires, soit aux successions et aux obligations de héritiers, soit aux contrats en général et aux effets de la possession, nous offrent une foule de difficultés que nous avons à résoudre nous-mêmes, au for de la conscience, d'après les principes du droit civil et canonique...négliger l'étude du droit sur les points qui se rapportent à la morale, ce seroit manifestement

tunato trattato di teologia morale del già citato canonico novarese Scavini che, nell'espone la sua materia «ad mentem S. Alphonsi M. De Ligorio», non può fare a meno di collazionare i principi morali con quelli contenuti nei moderni codici⁵³.

Anche il successo di quest'opera, ampiamente diffusa nei seminari italiani e non solo, contribuì a migliorare la preparazione giuridico-canonica dei candidati agli ordini sacri che la migliore dottrina non mancava di raccomandare come necessaria perché il sacerdote potesse esercitare con più efficacia il suo ministero⁵⁴. La seconda metà del secolo, caratterizzata in Italia da una forte conflittualità fra il nascente Stato unitario e la Santa Sede destinata a sfociare nella Questione Romana, coincide con un ripiegamento della dottrina canonica e teologica su posizioni apertamente curialiste che, unitamente ad un certo scadimento qualitativo della didattica riscontrato da una scarsa frequenza di studenti alle lezioni, for-

s'exposer au danger de compromettre nostre ministère, en compromettant les intérêts de ceux qui nous sont confiés [...]» (T. GOUSSET, *Le Code civil commenté dans ses rapports avec la Théologie morale ou explication du Code civil tant pour le For intérieur que pour le For extérieur*, Librairie de Belin-Mandar, Paris, 1835, pp. V-VI).

⁵³ P. SCAVINI, *Theologia moralis universa ad mentem S. Alphonsi M. de Ligorio episcopi et doctoris*, apud Ernestum Oliva editor et bibliopola, Mediolani, 1857-58 (ed. VII), in 3 voll. più uno di appendici; se nella prima edizione (Miglio, Novariae, 1841-42), ancora strettamente legata al territorio per la quale era stata in origine scritta, il riferimento è limitato, oltre che al diritto proprio della diocesi, al Codice civile albertino, nelle successive come in quella appena citata, a fronte di un successo che aveva già superato i confini del Regno Sabauda (e anche italiani in genere), troviamo segnalato sul frontespizio il riferimento ai codici preunitari (*accedit collatio Codicum civilium pedemontani, austriaci, galliarum, parmensis, Status ecclesiastici, mutinensis atque Etruriae*); sull'autore e sulla sua fortunata *Theologia moralis* che registrò ancora numerose edizioni sino agli albori del nuovo secolo, comprese almeno tre francesi e due spagnole cfr. C. MARIANI, *Il teologo Pietro Scavini (1790-1869)*, in *Verbanus*, 1990, pp. 323-348.

⁵⁴ Particolarmente significative al riguardo sono le parole con le quali il professore viennese Georg Phillips metteva in evidenza come i sacri canoni racchiudessero la soluzione di molteplici casi di coscienza e di questioni difficili concludendo che il sacerdote, senza gran detrimento proprio e pregiudizio altrui, non poteva rimanere «étranger à la connaissance du droit canonique» (G. PHILLIPS, *Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux*, Jacques Le-coffre et C. Libraires, Paris, 1855, t. I, *Introduction*, §. V, p. 24).

nirono il pretesto per alcuni interventi dello Stato che interessarono queste materie ancora insegnate nelle regie università sino agli inizi degli anni Settanta del secolo⁵⁵. Fu in particolare quello che portò nel 1873 all'abolizione delle facoltà teologiche nelle università italiane ad avere qualche ripercussione sulla formazione del clero e sui seminari, dove la teologia morale, la teologia dogmatica e il diritto canonico, occupavano ormai stabilmente i primi posti nella didattica⁵⁶; essendosi trasferito all'interno dei seminari vescovili il corpo dei docenti di tali facoltà, che continuarono così in quelle sedi a conferire i gradi accademici, per un certo periodo venne in qualche misura potenziata l'immagine dei seminari come luoghi di formazione, ancorché non esclusivi, quantomeno di primaria importanza per gli aspiranti agli ordini sacri⁵⁷. Anche in questo periodo non mancarono per quanto riguarda il diritto canonico manuali pensati espressamente per l'insegnamento nei seminari che, se non sveltano per originalità e per livello scientifico nel panorama generale, peraltro non molto esaltante, della canonistica italiana del tempo, riuscirono quantomeno a svolgere un'efficace funzione di supporto alla didattica: fu questo il caso delle *Institutiones canonicae* del canonista marchigiano Settimio Maria Vecchiotti che, a differenza di chi lo precedette

⁵⁵ Sulla situazione dell'insegnamento universitario del diritto canonico nella seconda metà dell'Ottocento cfr. O. CONDORELLI, *Tra storia e dogmatica: momenti e tendenze dello studio e dell'insegnamento del diritto canonico in Italia (secoli XIX-XX)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2004, 4, pp. 917-922.

⁵⁶ Prendendo per esempio il caso del Seminario patriarcale di Venezia, vediamo come nell'ambito del quadriennio teologico che doveva concludere il percorso formativo degli aspiranti al sacerdozio fosse assegnato all'insegnamento del «Jus Canonico» un monte di 10½ ore per settimana nel III corso, segnalando tale materia come una fra quelle con maggiore spazio essendo preceduta solo dalla Teologia dogmatica con 10 ore settimanali ma previste su due corsi (il primo e il secondo), dalla Teologia morale con una simile situazione ma proiettata nell'ultimo biennio e di appena mezz'ora (ore 5½ settimanali nel primo e nel secondo corso) dagli «Studi Biblici» (cfr. *Statuto per gli studii filosofici e teologici nel Seminario Patriarcale di Venezia*, tipografia di Giuseppe Grimaldo, Venezia, 1862, pp. 7-8).

⁵⁷ Sul tema cfr. B. FERRARI, *La soppressione delle facoltà teologiche nelle università di Stato in Italia*, Morcelliana, Brescia, 1968; C. SAGLIOCCO, *Il trasferimento delle facoltà teologiche all'interno dei seminari vescovili*, in *Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche*, 2008, pp. 203-211.

nella redazione di testi con tale destinazione, volle anche indicare una linea di demarcazione rispetto agli altri manuali utilizzati in altre istituzioni scolastiche⁵⁸.

Il successo di quest'opera, che arrivò a contare venti edizioni, l'ultima delle quali destinata ad uscire quasi alle soglie del nuovo secolo, chiude un'epoca che prelude ad una svolta nella storia della Chiesa e del suo diritto segnata dalla forte personalità di un grande pontefice come S. Pio X⁵⁹; egli, che nella sua singolare carriera in cui percorse tutti i gradi della gerarchia ecclesiastica non aveva potuto fare a meno di avvertire quanto fosse necessario rendere uniformi i percorsi formativi del clero e di come fosse allo stesso tempo necessario mettere ordine nel disordine delle variegate fonti del diritto canonico cresciute a dismisura, mise in atto con grande risolutezza un piano di riforme che portarono in breve tempo all'affermazione del seminario come luogo unico di formazione dei sacerdoti e a mettere le fondamenta e qualcosa di più di quel grande lavoro codificatorio che vedrà la luce sotto il suo successore⁶⁰.

⁵⁸ Dopo aver avvertito nella prefazione che avrebbe trattato a parte, per la sua rilevanza, della materia riguardante il matrimonio, l'autore puntualizzava che non avrebbe invece trattato in maniera approfondita la materia riguardante gli altri sei sacramenti «praesertim quod in Seminariis de his agitur ab antecessoribus Theologiae dogmaticae, ac moralis» (S.M. VECCHIOTTI, *Institutiones canonicae ex operibus Ioannis card. Soglia excerptae et ad usum Seminariorum accomodate*, ex officina ecclesiastica Hyacinthi Marietti, Taurini, 1867, vol. I, p. 8); sulle opere del cardinale Soglia Ceroni, richiama espressamente nel frontespizio come fonte principe e modello del manuale del Vecchiotti, opere il cui primo nucleo era stato destinato a sua volta agli studenti del seminario della diocesi di Osimo di cui il porporato romagnolo era vescovo, cfr. G. BONI, *Il cardinale Giovanni Soglia Ceroni e lo Jus publicum ecclesiasticum*, in *Historia et ius*, 2015, pp. 17-39.

⁵⁹ Sul canonista e diplomatico marchigiano Settimio Vecchiotti (1810-1880) e sul successo delle sue *Institutiones* testimoniato, oltre che dalle molte edizioni, da fatto che vennero adottate «in un gran numero di seminari in Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, America e specialmente in Italia» cfr. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 280.

⁶⁰ Sulla figura di S. Pio X come il più grande riformatore della Chiesa cattolica del Novecento, pur sempre nella continuità con la tradizione e il magistero dei suoi predecessori, cfr. R. AUBERT, *Pio X tra restaurazione e riforma*, in *La Chiesa e la società industriale (1878-1922)*, a cura di E. GUERRIERO, A. ZAMBARBIERI, in *Storia della Chiesa*, XXII/1, Edizioni Paoline, Cinisello Balsa-

Non fu quindi strano vedere nel *Codex Iuris Canonici* promulgato da Benedetto XV nel 1917 un intero titolo del III libro dedicato ai seminari in cui, recependo quando stabilito da papa Sarto, si ribadiva (can. 1365, §. 2) la piena dignità del diritto canonico come materia caratterizzante del percorso di studi previsto per gli aspiranti al sacerdozio, una materia che contribuì così a formare migliaia di sacerdoti dimostrando ancora una volta il ruolo di certo non irrilevante del diritto nella vita della Chiesa⁶¹.

mo, 1990, pp. 107-154; sugli interventi del grande pontefice in materia di seminari e di formazione del clero e sulla rilevanza che ebbero a tal fine le sue passate esperienze come canonico e direttore spirituale nel Seminario di Treviso, vescovo di Mantova e cardinale patriarca di Venezia si veda B.F. PIGHIN, *L'onda riformatrice di Pio X sui Seminari*, in *L'eredità giuridica di san Pio X*, a cura di A. CATTANEO, Marcanum Press, Venezia, 2006, pp. 295-311; sull'importante ruolo propulsivo che lo stesso pontefice ebbe per la realizzazione del primo codice moderno della Chiesa cattolica latina cfr. C. FANTAPPIÈ, *Pio X e il "Codex iuris canonici"*, *ivi*, pp. 155-170; sull'«enorme incidenza» che ebbe l'uscita del *Codex* nel rapporto fra diritto e morale nei manuali attuando un'inversione dei rapporti di forza fra le due materie a favore nettamente del diritto cfr. B.F. PIGHIN, *La manualistica: diritto-morale*, *cit.*, pp. 73-74.

⁶¹ Cfr. *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedictus Papae XV auctoritate promulgatus*, Typis poliglottis Vaticanis, Romae, 1917, can. 1365, §. 2 e *Programma generale studiorum a Pio X approbatum pro omnibus Italiae Seminariis*, 10 maggio 1907, in *Acta Sanctae Sedis*, vol. XL, 1907, V, b), p. 340. Anche nella nuova ecclesiologia affermatasi con il Concilio Vaticano II – pur a fronte di un ridimensionamento degli eccessi di un giuridismo, ancora preponderante negli anni '40-'50, che secondo alcune tendenze estremistiche opposte manifestatesi fra gli anni '60 e '80 sarebbe dovuto giungere sino a disconoscere al diritto canonico qualsiasi utilità in ambito ecclesiale – non si manca di affermare la perdurante importanza del diritto nella vita della Chiesa; in questo senso appaiono assai eloquenti le parole di S. Giovanni Paolo II che, nel promulgare il nuovo Codice di Diritto Canonico, in cui la materia viene rivisitata secondo lo spirito del Concilio alla luce di una visione più pastorale della realtà della Chiesa, afferma come tale «*primarium documentum legiferum Ecclesiae*» sia da guardare alla stregua di un «*pernecessarium instrumentum*» per assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell'attività stessa della Chiesa finalizzata innanzitutto alla «*salus animarum*» (cfr. *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1983, const. *Sacrae disciplinae leges*, pp. XI-XIII); tale importanza viene quindi ribadita dallo stesso Codice vigente nel riconoscere nel diritto canonico una delle *disciplinae* tuttora rilevanti nella formazione dei giovani sacerdoti (cfr. *ivi*, can. 252, §. 3).

LORENZO SINISI, «Nulli sacerdotum liceat canones ignorare». Brevis annotazioni storico-giuridiche sul ruolo del diritto nella formazione del clero latino fra tardo Medioevo e prima età contemporanea

Sin dal V secolo si è affermata l'idea che i sacerdoti dovessero conoscere le regole normative della disciplina ecclesiastica (*canones*) per ben esercitare il loro ministero. Per questo già in età altomedievale si è cominciato ad accostare il diritto canonico alle discipline più propriamente teologiche nei percorsi formativi previsti per il clero. Se la dottrina ribadì l'opportunità di tale accostamento fra basso Medioevo ed età moderna, sarà l'istituzione dei seminari come strutture scolastiche specificatamente dedicate all'istruzione degli aspiranti al sacerdozio, voluta dal Concilio di Trento, a mettere le basi per una svolta importante in questo percorso; dopo alcuni primi interventi da parte di vescovi particolarmente sensibili al problema, a partire dal XVIII secolo si registrò infatti l'inserimento stabile del diritto sia canonico sia civile fra le materie di studio previste come obbligatorie in questi istituti, fenomeno che verrà quindi confermato nel Codice di Diritto Canonico del 1917.

Parole chiave: clero, formazione, diritto, teologia, seminari.

LORENZO SINISI, «Nulli sacerdotum liceat canones ignorare». Brief historical-juridical notes on the role of law in the formation of the latin clergy between the late Middle Ages and the early Contemporary age

Since the fifth century, the idea has been established in the Roman Church that priests must know the rules of ecclesiastical discipline (*canones*) in order to exercise their ministry well. For this reason, already in the early Middle Ages, canon law began to be placed alongside the branches of theology in the training courses provided for the clergy. The doctrine reaffirmed the opportunity of this approaching, but will be the creation of seminaries as scholastic institutions specifically dedicated to the education of the candidates to the priesthood, decided by the Council of Trent, to lay the foundations for an important turning point in this path. After some interventions by bishops particularly sensitive to this problem, starting from the eighteenth century there was in fact the stable inclusion of both canon and civil law among the subjects of study envisaged as compulsory in seminaries, a phenomenon that will be confirmed by the Code of Canon Law in 1917.

Key words: clergy, formation, law, theology, seminaries.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@muccheditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.